

STATUTO

GRUPPO MINORI 78 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA NICOLA
NICOTERA 3

Numero REA: CZ - 118358

Codice fiscale: 01419670797

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Lamezia Terme la Società cooperativa denominata "GRUPPO MINORI '78 Società Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo e oggetto sociale)

La società, senza scopo di lucro, è retta con i principi e le discipline della mutualità, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, si prefigge i seguenti scopi:

- a) realizzare forme concrete di inserimento sociale per i minori e gli emarginati in genere mediante prestazioni di servizi assistenziali, di recupero umano-culturale, di istruzione, di professionalizzazione e similari;
- b) gestire ricerche territoriali nel campo della emarginazione e della sicurezza sociale;
- c) organizzare incontri culturali ed esercitare attività giornalistiche, radiotelevisive e teatrali nel rispetto però di tutti gli adempimenti all'uopo richiesti dalla legge;
- d) gestire spazi e mense per gli associati.

La società potrà utilizzare l'opera del volontariato e degli obiettori di coscienza in servizio civile.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, altamente mutualistici, la società potrà usufruire di contributi erogati da Enti Pubblici e Privati.

Potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, nonché tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli stessi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai

sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività, anche nei confronti dei terzi non soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 (Soci Cooperatori)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, in imprese identiche od affine a quelle esercitate dalla cooperativa.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono essere soci anche persone giuridiche.

Art. 5 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi:

- in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali .
- in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione .

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad € 25,00, né superiore, al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e seguenti del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e, diventerà operativa e sarà annotata nei libri sociali, a cura degli Amministratori, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.

Trascorso un mese dalla data delle comunicazioni di ammissioni senza che siano stati effettuati i versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione, e di quanto previsto all'art. 21.

In tal caso l'ammissione può essere deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci .

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 21;
- c) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
- e) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, al raggiungimento delle finalità dell'impresa sociale a seconda delle neces-

sità della stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Ulteriori obblighi del socio)

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché, senza assenso espresso dal Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa.

Art. 9 (Soci onorari)

I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, possono diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Possono diventare soci onorari, sempre con delibera dell'Assemblea Ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 41 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea Ordinaria ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio cooperatore, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio :

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso, nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.8;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi sociali;
- f) che nell'esercizio della propria attività commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- g) che abbia una condotta morale e civile da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 41 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 41 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappre-

sentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci cooperatori receduti, decaduti, od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 (Fondi di previdenza)

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci cooperatori e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 19 (Trattamento economico del socio)

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale deve tener conto dell'effettivo bisogno del socio cooperatore e di quanto previsto dai Contratti Collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio cooperatore-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Tutte le questioni relative alle retribuzioni dei soci cooperatori e le eventuali integrazioni annuali del bilancio, o periodiche, in sede di liquidazione di ogni lavoro o fornitura, come pure tutte le questioni relative alla esclusione dei soci cooperatori, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del Collegio arbitrale di cui agli art. 41 e seguenti.

Apposito regolamento interno da approvare dall'Assemblea, fisserà le norme organizzative e disciplinari del lavoro, nonché, i rapporti di dipendenza, i criteri di massima per la determinazione delle remunerazioni e/o per il riporto dell'eventuale utile sulla

base della qualifica professionale dei soci cooperatori prestatori di opera e delle ore di lavoro prestate.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di €. 25,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- g) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento dello scopo sociale. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società .

Art. 21 (Modalità di versamento delle quote)

Le quote dei soci cooperatori potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente, nei termini da stabilire dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari , né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) alle eventuali riserve straordinarie;
- g) a fini mutualistici.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16.12.1977, n. 904.

Art. 24 (Rinuncia alla assegnazione dei dividendi)

In momenti di speciali difficoltà i soci possono validamente rinunciare a parte della loro mercede nell'interesse della cooperativa previa osservanza delle norme sociali e previa delibera dell'Assemblea.

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle forme consentite.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Nei casi imposti dalla legge e, comunque quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

La deroga all'assemblea non è possibile con riguardo alle decisioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si adotti il *metodo della consultazione scritta*, il socio comunica la propria proposta agli altri soci e, per conoscenza, agli amministratori ed ai sindaci se nominati. La proposta in forma scritta, può essere trasmessa con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nella proposta devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- tutto quanto necessario per un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare.

Il socio interpellato esprime entro dieci giorni al socio proponente ed alla società il proprio voto favorevole o contrario (ovvero l'astensione) indicando, eventualmente, le ragioni della decisione; la mancanza di dichiarazione dei soci nel termine prescritto equivale a voto contrario. La comunicazione deve avvenire per iscritto con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La proposta si intende approvata se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta dalla legge per l'approvazione della decisione.

L'organo amministrativo è tenuto a verificare che tutti i soci siano stati interpellati, effettuare il conteggio dei voti e comunicare i risultati a soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- le osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate secondo le modalità riportate devono essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si adotti il metodo della decisione mediante *consenso espresso per iscritto*, ciascun socio esprime il proprio consenso ad una data decisione della quale dichiara di essere sufficientemente informato, mediante comunicazione scritta, con sottoscrizione originale o digitale, da inviarsi alla società.

L'organo amministrativo verifica che siano stati interpellati tutti i soci ed effettua il conteggio dei voti espressi.

La decisione dei soci si considera assunta dal giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del *quorum* deliberativo richiesto dalla legge per l'assunzione della decisione.

La decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici

giorni dalla data di adozione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta, tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- l'indicazione dei soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- le osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli stessi soci.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto al libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 (Assemblee)

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, dall'organo amministrativo presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata ai soci 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

In assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipanti devono rilasciare apposita dichiarazione scritta nella quale attestino di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci .

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

La Società è amministrata, dal Consiglio di Amministrazione, che si compone da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente .

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso decadenza ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rela-

sciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio sindacale)

I soci, in assenza di obbligo legale, possono nominare un organo di controllo a scelta tra il collegio sindacale ed un revisore.

Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica .

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 40 (Controllo dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione della società.

A tali fini, è necessario che il socio proceda mediante una richiesta scritta all'organo amministrativo, che entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, determinerà la data di inizio della consultazione, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività medesima.

La consultazione dei libri e dei documenti può anche essere effettuata nello studio del professionista di fiducia.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Le eventuali controversie che insorgessero tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

L'arbitro giudicherà ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri .

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

F.to:

Antonio Di Cello

Gianluca Perrella

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3° del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CC.I.AA. di Catanzaro, Agenzia delle Entrate di Catanzaro n° 16887 del 15 maggio 2001.

F.to:

Gianluca Perrella